

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale dello Stato trasferito all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del trasferimento del personale dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane e internazionali alle dipendenze dell'ISES (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale), ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 133, concernente la soppressione dell'UNRRA-Casas e l'istituzione dell'ISES stesso, si è creata una anomala situazione in quanto detto personale è allo stato privo di una qualsiasi forma di copertura contributiva ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

Secondo l'articolo 9 della citata legge numero 133, infatti, veniva trasferito nei ruoli dell'ISES il personale statale dell'AAI, in servizio presso l'UNRRA-Casas alla data del 26 settembre 1962, che avesse presentato domanda entro 180 giorni dopo l'approvazione del regolamento organico del personale. La stessa legge fa carico all'ISES di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS del personale trasferito.

Nello stabilire quanto sopra la legge non ha indicato, peraltro, con quali mezzi l'Istituto avrebbe dovuto costituire detta posizione assicurativa, nè d'altro canto ciò poteva essere indicato al momento dell'emanazione della legge citata perchè allora non era possibile prevedere quanti dipendenti dello Stato (AAI) avrebbero chiesto il trasferimento al nuovo Istituto.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento organico del personale dell'ISES, avvenuta il 22 dicembre 1968, fu noto il numero (125) degli impiegati nelle condizioni sopra dichiarate che chiese il trasferimento alle dipendenze dell'ISES. Di qui la necessità di procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS di tale contingente con un provvedimento di carattere straordinario non avendo l'ISES le disponibilità finanziarie necessarie.

A ciò si deve provvedere mediante l'erogazione *una tantum* della somma di lire 300

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni da prelevare dall'apposito fondo del bilancio del Tesoro.

Tale somma è stata determinata per l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore del personale, iscritto a forme obbligatorie sostitutive di essa, cessato dal servizio, che avesse dato luogo all'esclusione dalla assicurazione obbligatoria senza aver maturato il diritto a pensione.

Il disegno di legge trova fondamento, oltre che su motivi di giustizia, anche e soprattutto su motivi di carattere altamente sociale, in quanto è rivolto a garantire — come è garan-

tito a tutti i lavoratori dipendenti — il diritto al trattamento di quiescenza per quel personale che, oltre tutto, durante il servizio reso presso lo Stato ha regolarmente versato i contributi previdenziali al fondo del Tesoro.

Com'è noto, con i decreti delegati emanati ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernenti tra l'altro la ristrutturazione e riorganizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica, viene prevista la soppressione dell'Istituto con decorrenza 1° gennaio 1974.

Tale circostanza, lungi dal costituire remora per la sistemazione della posizione assicurativa del personale, rappresenta un ulteriore motivo per dar corso al disegno di legge che si allega.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

« Alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale dello Stato che ha esercitato la facoltà di cui al comma precedente, sarà provveduto secondo le norme e le modalità contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per provvedere a quanto previsto dal precedente comma è concesso all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed alla relativa copertura si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».